COMUNE DI TREPUZZI

PROVINCIA DI LECCE

REGOLAMENTO PER IL RILASCIO DEI CONTRASSEGNI PER DISABILI E PER L'ISTITUZIONE DI POSTEGGI PERSONALIZZATI PER DISABILI, AI SENSI DEL CODICE DELLA STRADA

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 60 del 11.11.2019
Modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 20.03.2025 (modifiche in corsivo)

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

Il presente regolamento disciplina i seguenti procedimenti:
A) Rilascio, rinnovo, duplicato e sostituzione dei contrassegni per invalidi, ai sensi dell'art. 188 del nuovo Codice della Strada - D.Lgs. 30 aprile 1992, n.285 e ai sensi dell'art. 381 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada - D.P.R. 16 dicembre 1992, n.495.

B) Istituzione stalli di sosta per veicoli al servizio di persone invalide munite di apposito "***contrassegno invalidi***", ai sensi dell'art.188 del nuovo Codice della Strada - D.Lgs. 30 aprile 1992, n.285 e ai sensi dell'art. 381 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada - D.P.R. 16 dicembre 1992, n.495.

Art. 2 - Finalità

Il Comune di Trepuzzi, attraverso il Comando di Polizia Locale, rilascia ai cittadini residenti diversamente abili i contrassegni per invalidi di cui all'art.188 del Codice della Strada, al fine di poter utilizzare le strutture atte a consentire e agevolare la loro mobilità (posteggi disabili), di poter circolare e sostare con il veicolo a loro servizio - purché ciò non costituisca grave intralcio al traffico - nel caso di sospensione o limitazione della circolazione per motivi di sicurezza pubblica, di pubblico interesse o per esigenze di carattere militare ovvero quando sono stati stabiliti obblighi o divieti di carattere permanente o temporaneo, oppure quando sia stata limitata o vietata la sosta. Per quanto concerne la sosta in aree di parcheggio a tempo determinato, i disabili non sono tenuti all'obbligo del rispetto dei limiti di tempo (disco orario). Il contrassegno è valido in tutta Italia e nell'Unione Europea, è strettamente personale, ed è concesso a prescindere dalla titolarità di una patente di guida o dalla proprietà di un automezzo.

Art. 3 - Tipologie di contrassegni

Sono previste due tipologie di contrassegno:

a) Permanente;

b) Temporaneo.

Il *contrassegno permanente* è rilasciato in favore di coloro i quali presentano una invalidità permanente.
Il *contrassegno temporaneo* è rilasciato in favore di coloro i quali presentano una invalidità temporanea in conseguenza di infortunio o per altre patologie.

Art. 4 - Destinatari del contrassegno

Il contrassegno disabili può essere rilasciato:

a) a coloro che abbiano una capacità di deambulazione sensibilmente ridotta, certificata dalla Commissione Medica dell'ASL;
b) al cieco totale, cieco parziale, ipovedente grave (L. 3 aprile 2001 n. 138);
c) ai grandi invalidi di guerra.

TITOLO II
DEL CONTRASSEGNO INVALIDI

Art. 5 - Procedure per il rilascio dei contrassegni invalidi

Per la richiesta del contrassegno invalidi, occorre ritirare l'apposito modulo predisposto presso il Comando di Polizia Locale del Comune di Trepuzzi, ovvero scaricarlo dal sito istituzionale dell'Ente. La domanda, indirizzata al Sindaco del Comune di Trepuzzi, compilata in ogni sua parte e completa della certificazione medica rilasciata dal Servizio Sanitario Regionale - Azienda Sanitaria Locale di appartenenza, che attesti la "*capacità di deambulazione sensibilmente ridotta*", va presentata all'Ufficio protocollo dell'Ente, e deve inoltre contenere: 1) n. 2 (due) fotografie formato tessera;

2) copia documento di identità in corso di validità.

Il Comando di Polizia Locale, previa verifica della documentazione allegata e della residenza, rilascia, entro trenta giorni (30), il contrassegno richiesto. Nel caso di richiesta di contrassegno per invalidità temporanea, la domanda dovrà essere inoltrata **in bollo.**

Qualora l'ufficio competente trasmetta all'interessato richiesta di perfezionamento della documentazione presentata, il termine di rilascio di cui al punto precedente decorrerà dalla data di presentazione dell'integrazione documentale da parte dell'interessato. In difetto di integrazione documentale, il Comando di Polizia Locale procederà all'archiviazione della domanda, dandone dovuta comunicazione al richiedente.

Art. 6 - Validità

Il contrassegno permanente ha validità cinque anni dalla data di rilascio. Nei casi di invalidità temporanea l'autorizzazione è valida per il periodo di durata risultante dalla certificazione medico – legale dell'ASL di appartenenza.

Art. 7 - Rinnovo contrassegno disabili

Alla scadenza indicata, il contrassegno permanente può essere rinnovato presentando regolare domanda, in carta semplice, con allegato il contrassegno scaduto e un certificato rilasciato dal medico di base, attestante il persistere dell'*incapacità* di deambulare o della capacità di deambulazione *sensibilmente ridotta* per le patologie per cui è stato rilasciato il contrassegno soggetto a rinnovo (la data del certificato non deve essere antecedente i 6 mesi dalla presentazione della richiesta), allegando n. 2 (due) fotografie formato tessera e copia del documento d'identità in corso di validità.

In caso di *rinnovo del contrassegno temporaneo* l'interessato dovrà presentare regolare richiesta, **in bollo**, corredata della certificazione medica rilasciata dall'Azienda Sanitaria Locale di appartenenza, da dove si evince il presumibile periodo di durata dell'invalidità, allegando quello scaduto di validità, allegando n. 2 (due) fotografie formato tessera e copia del documento d'identità in corso di validità.

Art. 8 - Duplicato contrassegni per invalidi

In caso di smarrimento o furto, la richiesta per il rilascio del nuovo contrassegno, in carta semplice, dovrà essere corredata della denuncia presentata presso un ufficio di Polizia. La nuova autorizzazione avrà la stessa validità di quella smarrita o rubata, dovranno essere allegate n. 2 (due) fotografie formato tessera e copia del documento d'identità in corso di validità.

Nel caso in cui il contrassegno originale sia deteriorato, la duplicazione avviene previa istanza, in carta semplice, presentata dal titolare, senza necessità di allegare alcun certificato medico. Il nuovo permesso avrà validità analoga a quello deteriorato che dovrà essere restituito, allegando n. 2 (due) fotografie formato tessera e copia del documento d'identità in corso di validità.

Art. 9 - Revoca del contrassegno

Il contrassegno sarà revocato nei seguenti casi:
a) decesso dell'intestatario;
b) trasferimento della residenza in altro comune;

In caso di decesso del titolare, i familiari o gli eredi sono tenuti alla restituzione immediata del contrassegno al Comando di Polizia Locale che ne ha curato il rilascio e nell'eventualità di una contemporanea titolarità di posteggio personalizzato, a darne notizia allo stesso Comando di Polizia Locale.
Analogamente, in caso di cambio di residenza, il titolare del contrassegno è tenuto a darne tempestiva comunicazione al Comando di Polizia Locale, come indicato nel punto precedente.

TITOLO III DEI POSTEGGI PERSONALIZZATI PER INVALIDI

Art. 10 - Caratteristiche del contrassegno

Le caratteristiche del contrassegno sono quelle stabilite per tutto il territorio Nazionale, ed è valido anche negli altri paesi comunitari perché è conforme al "contrassegno unificato disabili europeo" (CUDE), dal Decreto Del Presidente Della Repubblica 30 luglio 2012, n.151, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale n.203, in data 31 agosto 2012, in vigore dal
15.09.2012, avente ad oggetto: Regolamento recante modifiche al Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, concernente il regolamento di esecuzione e attuazione del Nuovo Codice della Strada, in materia di strutture, contrassegno e segnaletica per facilitare la mobilità delle persone invalide.

La normativa europea di riferimento è la Raccomandazione del Consiglio Europeo del 4 giugno 1998 su **un contrassegno di parcheggio per disabili, n. 98/376/CE**.

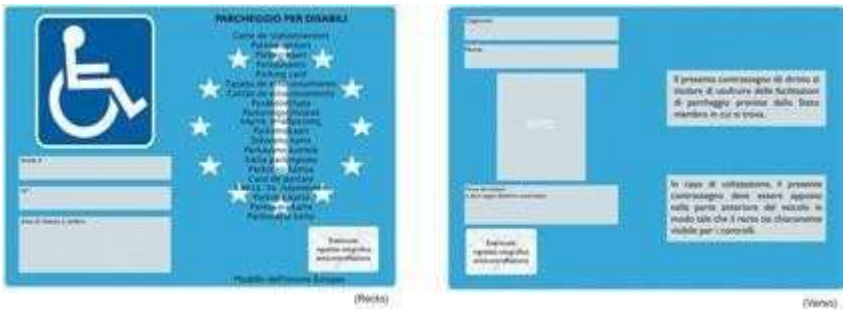

Art. 11 - Caratteristiche della segnaletica stradale orizzontale e verticale

Le caratteristiche della segnaletica stradale prevedono delle modifiche al Codice della Strada, per quanto riguarda la realizzazione degli stalli di sosta per i disabili.
Uniformando la normativa Italiana a quella Europea è stata modificata la figura II 79/a Art.120 (stallo di sosta riservato ai disabili), il cui simbolo del disabile, da uno sfondo di colore giallo è passato ad uno sfondo di colore blu.

Art. 12 - Modalità di utilizzo

Il contrassegno deve essere esposto in modo ben visibile, per intero e in originale sulla parte anteriore del veicolo condotto dal soggetto con disabilità o da altro soggetto incaricato del trasporto dello stesso.
È un documento strettamente personale, può essere utilizzato esclusivamente dal titolare, unitamente ad un valido documento di identità e non potrà essere ceduto a terzi, né duplicato pena l'applicazione di sanzioni penali.
L'accompagnatore del disabile non potrà fruire del contrassegno, in assenza del disabile titolare.
Ai titolari del contrassegno è fatto divieto di:
a) sostare nei parcheggi disabili personalizzati e caratterizzati dal numero identificativo della concessione riportata nella segnaletica stradale verticale;
b) sostare negli spazi di fermata degli autobus;
c) sostare in corrispondenza di curve, intersezioni, passi carrai;
d) sostare dove vige il divieto di fermata e di sosta con rimozione forzata;
e) sostare sugli attraversamenti pedonali e sui marciapiedi, e in tutti gli altri casi previsti dagli artt. 157 e 158 del vigente Codice della Strada;
f) sostare sui posti riservati alle Forze di polizia;

Pertanto ogni utilizzo improprio verrà perseguito con sanzione amministrativa a norma di Legge e con il ritiro del contrassegno qualora venga utilizzato da soggetto diverso dal titolare.

Art. 13 - Procedura per l'assegnazione a titolo gratuito di posteggi personalizzati per invalidi in zona ad alta densità di traffico ove non vigano divieti di fermata e di sosta

Ai sensi dell'art. 381 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, il Comune può, con propria ordinanza, assegnare a titolo gratuito, un adeguato spazio di sosta individuato da apposita segnaletica indicante gli estremi del "contrassegno di parcheggio per disabili" del soggetto autorizzato ad usufruirne.
L'istanza finalizzata alla realizzazione di posteggi personalizzati per disabili in prossimità dell'abitazione o presso il posto di lavoro, per un tempo non eccedente l'usuale orario di lavoro o di istruzione, può essere presentata soltanto dai cittadini già in possesso del contrassegno disabili, con validità non inferiore ad anni cinque.
Per richiedere la realizzazione di posteggi personalizzati, è necessario ritirare l'apposita documentazione presso il Comando di Polizia Locale del Comune di Trepuzzi, ovvero scaricarla dal sito istituzionale dell'Ente.

Per avviare la procedura il richiedente deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) Essere titolare del contrassegno disabili con validità cinque anni;
b) Deve trovarsi nella condizione di grave limitazione della capacità motoria dovuta ad infermità agli arti inferiori o ad altra patologia che comunque impedisca la deambulazione se non con l'aiuto di specifici ausili e/o di persona accompagnatrice;
c) Essere in possesso di autovettura munita dei prescritti adattamenti;
d) Essere abilitato alla guida con patente speciale;
e) Non aver richiesto in precedenza altra piazzola di sosta riservata invalidi (se "SI" fornire informazioni utili a valutare la opportunità/necessità di realizzarne un'altra). I titolari di contrassegno disabili che non possiedono i requisiti di cui ai punti c) e d) del presente articolo, qualora versino in condizioni tali da giustificare l'esigenza di un posteggio personalizzato, (es: necessità di frequenti spostamenti sul territorio cittadino, per attività sociali, sanitarie o lavorative, che, correlate alle condizioni di gravissimo e permanente disagio motorio, rendono imprescindibile l'utilizzo del veicolo) potranno in ogni caso presentare formale richiesta. In questa circostanza il disabile dovrà essere titolare di accompagnamento regolarmente certificato dalle competenti autorità sanitarie, dovrà inoltre convivere con il familiare che dispone dell'autovettura o possedere il veicolo che verrà condotto da chi lo assiste.

f) *Non disporre di uno spazio di sosta privato accessibile, nonché fruibile in relazione alle specifiche capacità deambulatorie del soggetto richiedente;*
g) *Non disporre nel raggio di 30 (trenta) metri di altro stallo di sosta riservato a disabili in via generica*;
h) Che la via interessata alla richiesta, ricada in una zona ad alta densità di traffico, così come stabilito dall' art. 381 del D.P.R. 495/92.

La documentazione da allegare alla domanda, deve contenere:

1. fotocopia documento d'identità in corso di validità;
2. dichiarazione sostitutiva di atto notorio con la quale si attesti che l'abitazione presso cui è residente il soggetto non dispone di parcheggio pertinenziale privato o di area di proprietà del nucleo familiare, o che lo stesso risulta privo degli adeguati requisiti di accessibilità;
3. nel caso di posteggio riservato in prossimità del luogo di lavoro: dichiarazione su carta intestata rilasciata dal datore di lavoro con la quale si attesti l'indisponibilità di posti auto pertinenziali e adeguatamente accessibili, l'assunzione del disabile a tempo indeterminato e l'indicazione dei giorni e del relativo orario di lavoro o studio;
4. nel caso in cui il disabile abbia l'esigenza di svolgere con una certa frequenza attività sociali o sanitarie: certificato di frequenza presso la struttura riabilitativa o sociale, con il calendario delle sedute;
5. nel caso di disabile non abilitato alla guida, copia della patente di guida del famigliare convivente;
6. copia della carta di circolazione dell'autovettura intestata al disabile o al familiare convivente.

La condizione di privo di vista, ove non associata ad altra patologia che comprometta gravemente la deambulazione, non costituisce titolo per l'assegnazione dell'area.

Le istanze complete della documentazione e delle certificazioni richieste dovranno essere presentate all'Ufficio Protocollo del Comune di Trepuzzi.

Il Comando di Polizia Locale di Trepuzzi provvederà, previa effettuazione delle verifiche di propria competenza, in particolare all'espletamento dei necessari accertamenti tecnici sul tratto stradale interessato, procederà all'assegnazione del posteggio entro 30 giorni dal ricevimento dell'istanza.

Qualora l'ufficio competente, trasmetta all'interessato richiesta di perfezionamento della documentazione presentata, il termine di rilascio di cui al punto precedente decorrerà dalla data di presentazione dell'integrazione documentale da parte dell'interessato. In difetto di integrazione documentale, il Comando di Polizia Locale procederà all'archiviazione delle domande, dandone dovuta comunicazione al richiedente.

Verificata la sussistenza dei requisiti, acquisiti i prescritti pareri, il Comando di Polizia Locale predisporrà la necessaria ordinanza, che verrà pubblicata all'Albo Pretorio e notificata al richiedente. Questi è tenuto ad esporre in maniera ben visibile all'interno del veicolo, nella parte anteriore, il contrassegno disabili in modo da verificarne la regolarità e la rispondenza con lo stallo personalizzato di cui alla concessione rilasciata.

Il numero cronologico di registrazione del citato contrassegno al posteggio dovrà essere riportato in modo ben visibile sulla segnaletica verticale da posizionarsi in corrispondenza del posteggio assegnato, entro trenta giorni (30) dalla pubblicazione dell'ordinanza, a cura del Comando di Polizia Locale.

Periodicamente, gli uffici competenti potranno effettuare controlli per accertare il perdurare dei requisiti prescritti nei confronti di coloro ai quali è stata concessa la sosta personalizzata presso l'abitazione o il luogo di lavoro.

La sosta personalizzata <u>non</u> potrà essere concessa nei seguenti casi:

a) *disponibilità di posto auto condominiale, box, posto auto privato, da parte del disabile o dell'accompagnatore dello stesso, a meno che tale spazio non sia inaccessibile ai sensi di quanto previsto dal comma 4 lettera f dell'art. 13*.
b) *eliminato*.

I posteggi personalizzati non possono essere più di uno per ciascun richiedente e l'avente diritto potrà alternativamente presentare richiesta o per la sosta nei pressi della propria abitazione o per la sosta nei pressi del luogo di lavoro.
Casi di particolare rilevanza sociale, non previsti dal presente regolamento e sottoposti all'esame dell'Amministrazione Comunale a seguito di istanza dell'interessato, verranno esaminati previa acquisizione parere obbligatorio ma non vincolante del Servizio di Medicina Legale dell'ASL. Nel caso di posteggio riservato in prossimità del luogo di lavoro, il datore di lavoro è tenuto a comunicare la cessazione del rapporto di lavoro del soggetto affetto da disabilità**.**

Art. 13 bis - Commissione per il monitoraggio delle richieste e delle esigenze delle persone disabili

Con nomina consiliare è costituita una Commissione di vigilanza per il monitoraggio dell'iter di esame delle richieste dei parcheggi per disabili di cui all'art. 13. In particolare, la commissione dovrà:

1. *Verificare il rispetto dei tempi previsti dall'art. 13 comma 5 per la concessione dei parcheggi;*
2. *Segnalare qualsiasi situazione critica e/o complessa e proporre eventuali soluzioni.*

La commissione sarà composta:

dal Sindaco o suo delegato;
da 1 membro designato dalle Associazioni dei disabili del territorio
da n. 3 consiglieri comunali (2 di maggioranza ed 1 di minoranza)

Su istanza dei componenti, la Commissione potrà richiedere la partecipazione a specifiche sedute del Comandante del Corpo di Polizia Locale o suo delegato, del Responsabile del Settore tecnico competente o suo delegato e/o del Responsabile del Settore Affari generali o Suo delegato

Art. 13 ter - Procedimento per l'assegnazione di posteggi per invalidi

Ai sensi del presente articolo, il procedimento per la concessione di uno stallo di sosta riservato alle persone con disabilità, dovrà essere contraddistinto dalle seguenti fasi:

a. *Ricezione dell'istanza redatta secondo le modalità previste nell'art. 13;*
b. *Effettuazione delle verifiche di competenza da parte del Comando di P.L.;*
c. *Emissione dell'eventuale ordinanza di assegnazione del posteggio per invalidi, ovvero, in caso di diniego, comunicazione all'utente dell'esito negativo."*

TITOLO IV DELLE SANZIONI

Art. 14 - Sanzioni

Le violazioni delle disposizioni dettate dal presente Regolamento verranno perseguite mediante l'applicazione delle sanzioni stabilite dal Codice della Strada.

TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 15 - Disposizioni transitorie e finali

Per tutto quanto non normato dal presente regolamento si rimanda alla normativa ed ai regolamenti locali vigenti.